

Allegato alla delib. Cons. metr.  
n. 061 del 04.12.2017



## **CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI**

### **Servizio Mobilità e Trasporto Privato**

**Regolamento disciplinante l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto**

## **Art. 1 – Fonti Normative**

1. La disciplina inerente l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è regolata dalla legge 8 agosto 1991 n° 264 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal D. M. 9 novembre 1992 "Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività".

## **Art. 2 - Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto**

1. Per attività della consulenza di circolazione di mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla Legge 264/91, e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.

2. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto, dalle autoscuole. Nello svolgimento di tale attività alle autoscuole si applicano le disposizioni di cui alla Legge 264/91.

## **Art. 3 - Avvio dell'attività**

1. L'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto prende avvio sulla base della L. R. n. 24/2016 (delibera di G. R. direttive SUPAE e ricognizione procedimenti) con procedimento in autocertificazione a 0 giorni, fatte salve le verifiche del Ministero delle Infrastrutture e del Territorio (Ufficio competente della Motorizzazione civile). Il richiedente, per ottenere il titolo abilitativo, dovrà essere in possesso delle caratteristiche tecniche richieste dalla L. n. 264/91 e segnatamente:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea stabilito in Italia;

b) aver raggiunto la maggiore età;

c) non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea stabilito in Italia;

d) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

e) non essere stato interdetto o inabilitato;

f) essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5;

g) disporre di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria valutati alla stregua di criteri definiti, dal Ministro dei trasporti con D. M. 9 novembre 1992.

2. Nel caso di società, il titolo abilitativo di cui alla Legge Reg. n. 24/2016 è rilasciato alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:

a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;

b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla società.

4. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al versamento del contributo *una tantum*, di cui al comma 4 dell'articolo 8 della L. n. 264/91.

## **Art. 4 - Attività espletata da Uffici di Enti Pubblici non economici direttamente o in regime di convenzionamento o di concessione**

1. L'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla Legge 264/91, effettuato direttamente dall'ente pubblico non economico secondo le leggi e i regolamenti anteriori all'entrata in vigore della predetta legge, è regolato dall'art. 337, comma 5 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495.

### **Art. 5 - Idoneità Professionale**

Per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è richiesto l'attestato di idoneità professionale, rilasciato dalla Città Metropolitana di Cagliari, previo superamento di uno specifico esame di idoneità, ai sensi dell'art. 5 della Legge 264/91, così come modificato dalla Legge 11/94.

### **Art. 6 - Capacità Finanziaria**

Le imprese individuali e le società che intendono avviare una attività di consulenza di cui al presente regolamento devono dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria mediante un'attestazione d'affidamento per un importo €. 51.645,68, così come prescritto dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 09.11.1992, nelle forme tecniche di:

- 1) fideiussione bancaria;
- 2) Apertura di credito;
- 3) Concessione Fideiussoria;
- 4) Polizza Fideiussoria rilasciata da parte di:
  - Aziende o istituti di credito;
  - Società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 2,5 milioni di Euro.

L'attestazione, effettuata secondo lo schema allegato al Decreto Ministeriale citato, non può essere effettuata, per raggiungere la somma richiesta, frazionatamente da più Istituti di credito o Società finanziarie, in quanto ciò contravverrebbe ai criteri informativi che sottostanno alla dimostrazione del requisito.

### **Art. 7 - Contributo “una-tantum”**

1. L'importo del contributo una tantum, previsto dall'art.8, comma 4 della Legge n. 264/91, e le modalità di versamento dello stesso sono determinati con Decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero del Tesoro.

### **Art. 8 - Responsabilità professionale e personale esecutivo**

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava su titolare dell'impresa individuale, ovvero in caso di società, sui soci a cui è richiesto il possesso dell'attestato di Idoneità Professionale.
2. Per gli adempimenti puramente esecutivi, anche presso gli uffici pubblici, l'impresa o la società può avvalersi di dipendenti, soci, collaboratori familiari in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 5 del presente Regolamento.
3. Il titolare dell'impresa individuale, i soci in caso di società ed i soggetti indicati al precedente comma dovranno essere dotati, per l'accesso agli uffici pubblici, di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Città Metropolitana.

### **Art. 9 – Trasferimento della sede e altri adempimenti**

1. Per i casi di ampliamento, cessazione, altre variazioni (es. del legale rappresentante, della compagine sociale, della ragione sociale, ecc.) non è previsto alcun adempimento presso lo Sportello SUAPE.
2. A fini meramente conoscitivi saranno comunicati al competente Servizio della Città Metropolitana.

### **Art. 10 – Vigilanza**

1. La vigilanza amministrativa sulle Imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporti operanti nel territorio della Città Metropolitana di Cagliari e sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta al competente Servizio Mobilità e Trasporto privato.
2. La vigilanza tecnica sulle medesime Imprese spetta, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
3. La Città Metropolitana esercita l'attività amministrativa di vigilanza tramite proprio personale munito di apposita tessera di riconoscimento, il quale, per l'accertamento delle violazioni di competenza, potrà assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione di rilevazione tecnica.

4. I soggetti di cui al comma precedente effettueranno, altresì, controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti personali in capo al soggetto titolare, e personali e professionali del Responsabile Tecnico della ditta.

5. Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti sui quali la vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici, ad essi sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.

6. La Città Metropolitana e l'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri possono disporre sopralluoghi congiunti per verificare gli aspetti amministrativi e tecnici delle attività di consulenza.

7. Qualora, nell'ambito dei controlli effettuati, siano riscontrate gravi inosservanze di quanto disposto da disposizioni amministrative e tecniche che regolano l'attività disciplinata dal presente Regolamento, e comunque in tutti i casi in cui le violazioni riscontrate pregiudichino il corretto svolgimento dell'attività di consulenza, si procederà ad adottare i provvedimenti sospensivi e/o prescrittivi di cui alle Direttive SUAPE sopraccitate.

#### **Art. 11 - PROVVEDIMENTI PRESCRITTIVI E/ O INTERDITTIVI**

1. Il Servizio metropolitano Mobilità e trasporti provvederà alle verifiche sulle condizioni legittimanti di esercizio dell'attività adeguandosi alle Direttive SUPAE della Regione Autonoma della Sardegna, proponendo al competente SUAPE l'adozione degli idonei provvedimenti prescrittivi e/oi interdittivi.

##### **A) Sospensione**

1. L'attività è oggetto di sospensione per un periodo da uno a tre mesi nei seguenti casi:

- a) l'attività non si svolga regolarmente, dopo la formale contestazione per almeno due volte nel corso di un anno solare;
- b) il titolare (il legale rappresentante nel caso di società) faccia ricorso all'opera di operatori privi dell'abilitazione richiesta.

##### **B) Interdizione**

1. L'attività è oggetto di provvedimento interdittivo quando:

- a) sia venuta meno la capacità finanziaria;
- b) siano venuti meno i requisiti morali del titolare;
- c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
- d) sia proseguito l'utilizzo di personale non idoneo dopo il primo provvedimento sospensivo.

#### **Art. 12 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Metropolitano.